

## REGOLAMENTO (CEE) N. 624/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2896/87 del Consiglio, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale sul caffè del 1983 quando sono in vigore i contingenti

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2896/87 del Consiglio, del 28 settembre 1987, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale sul caffè del 1983 quando sono in vigore i contingenti<sup>(1)</sup>,

considerando che, in virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, la Comunità ha deciso di approvare la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1988 e che detta convenzione è destinata a sostituire, come base internazionale per le tariffe doganali e le nomenclature statistiche, la convenzione sulla nomenclatura di Bruxelles, utilizzata quale base della tariffa doganale comune e della Nimesx;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87<sup>(4)</sup>, la Comunità ha adottato la nomenclatura combinata (NC) che riprende il sistema armonizzato, le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, nonché la Taric (tariffa integrata della Comunità);

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2896/87 nelle parti ad esse relative,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2896/87 è sostituito dal testo seguente:

*\* Articolo 2*

1. L'importazione, nella Comunità, del caffè e degli estratti o essenze di caffè di cui alle sottovoci 0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 2101 10 11 e 2101 10 19 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione, all'ufficio doganale dove sono esplesate le formalità d'importazione,

del certificato previsto a tale scopo dalle norme di cui all'articolo 1.

2. Le importazioni provenienti da paesi non membri dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, che non figurano nell'allegato 6 delle norme di cui all'articolo 1, sono limitate ad un quantitativo pari, per la Comunità e per ciascuno Stato membro della Comunità, a quello di cui all'allegato 7 di dette norme.

3. Per l'applicazione della norma 18, paragrafo 4, lettera a), l'importazione nella Comunità del caffè e degli estratti o essenze di caffè di cui alle sottovoci 0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 2101 10 11 e 2101 10 19 della nomenclatura combinata è subordinata, durante il periodo transitorio di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema, alla presentazione, all'ufficio doganale dove sono esplesate le formalità di importazione, del certificato d'origine sul modulo O oppure, qualora non siano disponibili i certificati, alla consegna di una scheda d'importazione su modulo I, corrispondente al modello riportato all'allegato 8 A e compilato conformemente alle direttive generali di cui all'allegato 8 B di dette norme o all'applicazione di qualsiasi procedura di sostituzione conforme alla legislazione doganale della Comunità, da notificare dalla Commissione agli Stati membri.

*Articolo 3*

1. L'esportazione, fuori della Comunità, del caffè e degli estratti o essenze di caffè di cui alle sottovoci 0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 2101 10 11 e 2101 10 19 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione alle autorità doganali del certificato previsto a tal fine dalle norme di cui all'articolo 1.

2. Sono considerati oggetto di un'esportazione fuori della Comunità, ai termini del paragrafo 1, i prodotti di cui a tale paragrafo esportati fuori del territorio doganale della Comunità.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (CEE) n. 222/77.\*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 276 del 29. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.